



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 5**  
**Data di registrazione 20/01/2023**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE F. NICOLETTI**

**PREMESSO**

Che l'arch. Fabio Nicoletti comunicava all'Amministrazione con nota prot. 19996 del 25/06/2021 che era soggetto a procedimento penale n. 32880/20 mod Gip, 2770/2020 R.G.N.R. Mod.21, per il reato di cui all' art. 323 c.p., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nicoletti del Foro di Agrigento;

Che il Tribunale di Agrigento GIP Dott.ssa Michela Raimondo ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Nicoletti Fabio con ordinanza depositata in data 4/07/2022;

CHE con istanza prot. n. 41379 del 16/12/2022 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali di difesa, allegando l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice, Dott.ssa. Michela Raimondo, ed altri documenti;

Che in data 20/01/2023 il dipendente ha trasmesso la fattura quietenzata del proprio difensore;

**RILEVATO PERTANTO** che sussistono tutte le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa per i seguenti motivi:

- i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata o ufficio rivestito, come stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11014/2020;
- assenza di conflitto d'interesse;

Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame risultano incostestabili i seguenti presupposti.

- a) il procedimento penale aperto a carico dell'arch. Francesco Lo Nobile è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita;
- b) Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, altro presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, con ordinanza Il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento penale.

La giurisprudenza consolidata in materia è pacifica nel ritenere che la verifica dell'assenza del conflitto di interesse debba essere valutato caso per caso con l'esame integrale della sentenza. Nel caso

di specie, il Tribunale di Agrigento ha escluso ogni forma di responsabilità in capo al dipendente disponendo l'archiviazione del procedimento in capo all'arch. Fabio Nicoletti. Anche la costituzione di parte civile dell'ente è sintomatica di un conflitto che non consente il rimborso delle spese legali, essendo del tutto evidente, in tali ipotesi, il conflitto d'interessi tra ente e il dipendente ( Cassazione sez. Lav. n. 13624/2002)

Tutto ciò premesso

**VISTI:**

Il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50

Il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

**DETERMINA**

- 1.Impegnare la complessiva somma di € 2.314,26 al cap. 1880 “ rimborso somme al dipendenti a seguito dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico”;
2. Liquidare e pagare all'arch. Fabio Nicoletti sul numero di conto corrente ove viene accreditato lo stipendio la somma di € 2.314,26 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale indicato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Rosa Di Blasi il 20/01/2023

Il Capo Area  
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)